



## La casa degli RLS

# IL GRANDE CIRCO DELLA FORMAZIONE: QUALE RUOLO DEGLI RLS

Milano, 22/03/2023

*Contributo di Maurizio Coppi Camera del Lavoro Pioltello  
e Giorgio Ortolani NIDIL-CGIL Milano*




20 dicembre 2022

# Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione

## Estratto dal III trimestre 2022

# ATTIVAZIONI A TEMPO DETERMINATO PER DURATA PREVISTA PER SEZIONI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

III trimestre 2022 (composizioni percentuali)



**Ovvero:**

**Il 31,7% dei contratti a termine  
durano meno di 30 giorni**

**Il 46.5% dei contratti a termine  
durano meno di 60 giorni**

**SIAMO CERTI CHE I DATORI DI LAVORO  
EROGHINO LA FORMAZIONE DOVUTA  
A QUESTI LAVORATORI?**

# DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

## Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

comma 1 ...

**c) il datore di lavoro nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**

***sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]***

# Articolo 25 - Obblighi del medico competente

## 1. Il medico competente:

...

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

...

**sanzione: arresto fino a due mesi o ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)]**

## **Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;

***sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]***

# QUANDO DEVE AVVENIRE LA FORMAZIONE:

## Articolo 37- Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

...

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) **della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;**
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

...



## **NELLA REALTA':**

*Così risponde uno studio legale di Legnano a fronte della segnalazione di mancata formazione di un dipendente, tra l'altro con invalidità del 67%, assunto in un fast food.*

**- non sussiste alcun obbligo di visita medica preventiva all'atto dell'assunzione, essendo questa mera facoltà rimessa al datore di lavoro (art. 41, comma 2 bis D.lgs. n. 81/08), né ci consta che il lavoratore – che pure avrebbe potuto - abbia mai richiesto di essere sottoposto a controllo sanitario per verificare l'idoneità alla mansione assegnata.**

## **Sempre lo stesso legale, consulente dell'azienda, scrive:**

**Relativamente all'obbligo formativo disciplinato dall'art. 37 del D.lgs. n. 81, precisiamo che la società ha provveduto, come da contratto, a comunicare alla somministratrice tramite il "modulo rischi" tutti i rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate, consegnandone copia al lavoratore al momento dell'assunzione.**

**Il sig. --- ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della mansione contrattualmente assegnate ed è sempre stato assistito da personale esperto e competente.**

# Transitorio, per molti, significa definitivo

*Diversi datori di lavoro e consulenti continuano a sostenere che la formazione si possa fare entro 60 giorni dall'assunzione rifacendosi all'accordo stato regioni del 21/12/2011.*

*La realtà è che si trattava di una disposizione transitoria: **art. 10 dell'accordo** che chiariva che **le deroghe relative ai tempi di formazione valevano solo in sede di prima applicazione.***

# ***La formazione per FAD/e-learning come va fatta***

*Il documento della conferenza stato regioni 31.3.20 definisce che "il ricorso a modalità FAD/e-learning è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui:*

- al 30% con modalità sincrone/asincrone;***
- il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente in modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.***

# **In molte aziende, per risparmiare sui costi, si usa la formazione FAD/E-LEARNING in modo irregolare:**

- Mancanza di strumentazione idonea;
- Svolgimento nei ritagli di tempo durante il lavoro oppure a casa oltre orario di lavoro;
- Nessuna certezza di chi sia realmente il discente;
- Corsi aggiuntivi, quelli di base, con discenti di diverse aziende quindi non specifici sui rischi presenti nella singola realtà lavorativa.

# FORMAZIONE NON PAGATA AI LAVORATORI

Abbiamo verificato che ancora in diverse, troppe realtà, non viene retribuito ai lavoratori il tempo utilizzato per la formazione contravvenendo all'art. 15 com. 2, D.lgs. 81/08: **«Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. »**

**C'E QUINDI ANCORA DA TANTO DA FARE  
PER RLS/RSU E ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
e ... ORGANI DI VIGILANZA**

IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A  
INFORMAZIONE, FORMAZIONE  
NON E' DI PER SE GARANZIA DI SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO

**MA, NON INFORMARE E NON FORMARE  
CORRETTAMENTE I LAVORATORI DI CERTO NON  
AIUTA AD AFFERMARE UNA CULTURA DI SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

*Grazie per l'attenzione*  
**Maurizio Coppi e Giorgio Ortolani**